

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 32793 Anno 2019**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: GORGONI MARILENA**

**Data pubblicazione: 13/12/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 16720-2018 proposto da:

ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA in persona  
dell'avvocato LUCA SCHILARDI in qualità di  
procuratore del Rappresentante Generale per l'Italia,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO  
22, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO IRTI, che  
la rappresenta e difende;

2019

2108

- *ricorrente* -

**contro**

PANZETTA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA PUBLIO ELIO, 13/A, presso lo studio

dell'avvocato GIUSEPPE CASSIA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato PAOLO PISTOIA;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

TARSIA EUGENIO, ZIANTONI STEFANIA, CHIUCHIOLO  
GIOVANNI, CHIUCHIOLO CARLO, CHIUCHIOLO ALESSANDRO,  
FERRARINI GIORDANO;

**- intimati -**

Nonché da:

TARSIA EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio  
dell'avvocato CLAUDIO GALLI', che lo rappresenta e  
difende;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

ZIANTONI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell'avvocato  
MARINA SARACINI, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente all'incidentale -**

**nonchè contro**

ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA , PANZETTA  
ALESSANDRO, CHIUCHIOLO GIOVANNI, CHIUCHIOLO CARLO,  
CHIUCHIOLO ALESSANDRO, FERRARINI GIORDANO;

**- intimati -**

**nonchè da**

ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA in persona

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvocato LUCA SCHILARDI in qualità di procuratore del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO IRTI, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente-**

**contro**

TARSIA EUGENIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GALLI' che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

PANZETTA ALESSANDRO, ZIANTONI STEFANIA, EREDI DI CHIURCHIOLO GIUSEPPE, CHIURCHIOLO GIOVANNI, CHIURCHIOLO CARLO, CHIURCHIOLO ALESSANDRO, FERRARINI GIORDANO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2690/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale;

udito l'Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega orale;

udito l'Avvocato PAOLO PISTOIA;

udito l'Avvocato CLAUDIO GALLI';

udito l'Avvocato MARINA SARACINI;

17

**FATTI DI CAUSA**

I Lloyd's di Londra ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2690/2018 della Corte d'Appello di Roma, notificata il 30 aprile 2018, avvalendosi di nove motivi di ricorso, illustrati con memoria. Il ricorso notificato il 12/06/2018 è stato rinotificato il 26/06/2018, perché al primo non era stata allegata la procura speciale.

Resiste e propone ricorso incidentale Eugenio Tarsia, basato su tre motivi, corredati di memoria.

Resistono Stefania Ziantoni e Alessandro Panzetta con autonomi controricorsi, quest'ultimo in vista della Pubblica udienza ha depositato memoria contenente altresì istanza per ottenere la liquidazione dei compensi relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c.

Accogliendo la domanda di rescissione del contratto di compravendita intercorso tra Alessandra Boi, alienante, e Giuseppe Chiuchiolo, acquirente, proposta, in via di surroga da Michele Alfano Legnameria Italiana, creditrice di Alessandra Boi, il Tribunale di Roma dichiarava rescisso il contratto di compravendita dell'immobile sito in Tivoli che, nelle more del procedimento, era stato trasferito a Stefania Ziantoni e Alessandro Panzetta, rispettivamente per le quote di  $\frac{3}{4}$  e  $\frac{1}{4}$ .

Stefania Ziantoni, con atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., chiedeva che venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti la decisione del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e la condanna di Giuseppe Chiuchiolo in solido con il notaio rogante al risarcimento dei danni subiti per l'evizione del bene, il quale, tornato nella disponibilità di Alessandra Boi, era stato da lei trasferito alla madre di Michele Alfano.

Il notaio, Eugenio Tarsia, chiedeva di chiamare in giudizio i Lloyd's di Londra onde essere tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio anche la Michele Alfano Legnameria S.p.A., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione terzo e rilevando che tale azione non poteva essere esercitata dal dante causa di una delle parti.

b.t.s.

La odierna ricorrente eccepiva l'inadempimento dell'obbligo di avviso del sinistro da parte del proprio assicurato e l'inoperatività della polizza per i danni derivanti dalla totale omissione delle ispezioni ipotecarie.

Con sentenza parziale n. 5399/2008, il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione della Michele Alfano Legnameria, dichiarava improponibile la domanda di Stefania Ziantoni e con ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di Giuseppe Chiuchiolo, di Eugenio Tarsia e dei Lloyd's. Si costituiva anche Alessandro Panzetta, aderendo alla domanda risarcitoria di Stefania Ziantoni.

Il Tribunale, con sentenza n. 1168/2012, dichiarava inammissibile la domanda di Alessandro Panzetta, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria di Stefania Ziantoni e condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 732.470,00, condannava i Lloyd's a manlevare il notaio Tarsia di quanto era stato condannato a corrispondere all'attrice, con la franchigia di euro 42.000,00 ai sensi dell'art. 4 della polizza assicurativa.

I Lloyd's proponevano appello principale, lamentando il mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria proposta da Stefania Ziantoni, il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, invocando l'inoperatività della garanzia e, infine, contestando i criteri di quantificazione del danno.

Alessandro Panzetta proponeva appello incidentale per contestare la qualificazione della sua domanda come domanda nuova.

La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, accoglieva l'appello incidentale di Alessandro Panzetta volto a far accertare l'ammissibilità della domanda risarcitoria tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado e gli riconosceva a titolo risarcitorio euro 232.295,00, respingeva l'appello principale e regolava tra le parti le spese di lite.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Va in primo luogo respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dal controricorrente Eugenio Tarsia, fondata sul fatto che dopo la notificazione del primo ricorso i Lloyd's d Londra abbiano provveduto ad una seconda notificazione dello stesso sia pure nei termini di cui all'art. 327

4<sup>ta</sup>

PO

c.p.c. Non essendo stato il primo ricorso dichiarato né inammissibile né improcedibile, deve escludersi che i ricorrenti con la prima notificazione abbiano consumato il loro potere di impugnazione. I ricorsi infatti sono stati esaminati contestualmente ed il secondo è stato considerato ammissibile (oltre che tempestivo).

#### Ricorso principale dei Lloyd's di Londra

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la nullità della sentenza per mancata motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

L'errore attribuito alla sentenza gravata è quello di aver fatto decorrere il termine di prescrizione del credito risarcitorio dal momento della data della notifica dell'atto di citazione da parte di Margherita De Marchis con cui la stessa rivendicava la proprietà esclusiva dell'immobile piuttosto che dal rogito notarile, con una motivazione apparente, rappresentata dal richiamo di taluni precedenti di questa Corte – e precisamente le sentenze n. 3176/2016 e n. 22059/2017 – secondo cui in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del termine iniziale del termine di prescrizione, si deve avere riguardo per l'esistenza di un danno risarcibile ed per suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza di quest'ultimo.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ben applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. 08/05/2006, n. 10493; Cass. 15/07/2009, n. 16463). In tema di responsabilità professionale del notaio, è stato, inoltre, precisato che l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che il termine di prescrizione

non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. 22/09/2016, n.18606; Cass. 22/09/2017 n. 22059).

2. Con il secondo motivo i Lloyd's deducono la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. nonché dell'art. 8 della polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Avendo il notaio assicurato denunciato loro il sinistro sei mesi dopo che esso si era verificato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare insussistente l'obbligo di garanzia e non pretendere la prova dell'elemento soggettivo del dolo in ordine alla condotta del professionista, assumendo che, in assenza di dolo o colpa dell'assicurato, la garanzia assicurativa fosse pienamente operante, nonostante il ritardo della denuncia, e che l'art. 8 della polizza, pur obbligando l'assicurato a denunciare ogni richiesta di risarcimento entro 10 gg da quello in cui ne aveva avuto conoscenza o entro 5 gg dal ricevimento di una notificazione di citazione giudiziaria, non stabilisse alcunché in ordine alle conseguenze del ritardo.

Le conseguenze del ritardo sono, infatti, previste dall'art. 1915 c.c., il quale stabilisce che se la denuncia del sinistro è mancata o è stata intempestiva per dolo si perde il diritto all'indennizzo. E quanto alla ricorrenza del dolo – denunciato dai ricorrenti sin dal primo grado di giudizio – la Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non ottemperarlo, vieppiù in ragione delle qualità dell'assicurato, sono sufficienti, secondo la giurisprudenza di legittimità, a ritenere dolosa la intempestiva segnalazione, con le conseguenze di cui all'art. 1915, comma 1, c.c.; infatti, solo nel caso di inadempimento colposo, quando la sanzione non è la perdita del diritto all'indennità, bensì la riduzione della stessa, l'assicuratore risulterebbe gravato dell'onere di provare l'entità del pregiudizio sofferto per il ritardo nella segnalazione.

2.1. Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza, la prova della dolosa omissione dell'assolvimento dell'obbligo di avviso di cui all' art. 1913 che comporta la perdita del diritto all' indennità assicurativa ai sensi dell'art. 1915 c.c. è a carico dell'assicuratore, dovendosi, in mancanza, presumere un inadempimento

NS



colposo, ricorrendo il quale l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c., che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. (Cass. 03/03/1989, n. 1196 ). Pertanto, uniformandosi ad esatti criteri giuridici, la Corte territoriale ha escluso che si fosse determinata a carico dell'assicurato la perdita del diritto all'indennità, non avendo l'assicurato, se non con generiche doglianze, dimostrato il dolo dell'assicurato né il pregiudizio subito (p. 10 della sentenza).

Né assume alcuna incidenza, in senso favorevole per i Lloyd's, l'incertezza circa cosa debba intendersi per "inadempimento doloso" dell'obbligo di avviso, in particolare, se "doloso" debba qualificarsi l'inadempimento volontario ovvero quello dettato dal fine di recare pregiudizio all'assicuratore o di procurarsi un vantaggio in suo danno; questa Corte, infatti, ha affermato che "il problema non incide sulla questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto all'onere della prova perché, quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l'onere di provare che l'inadempimento è doloso spetta all'assicuratore. Nel primo caso l'assicuratore dovrà provare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell'assicurato" (Cass. 30/09/2019, n. 24210).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La clausola n. 2, lett. c., della polizza escludeva la copertura assicurativa per i danni causati da totale omissione di ispezioni ipotecarie, in relazione ad atti aventi ad oggetto beni immobili e diritti immobiliari, salva specifica dispensa scritta.

La Corte d'Appello con una motivazione inesistente – si è limitata ad affermare: "non ricorrono nel caso di specie omissioni delle ispezioni ipotecarie" – avrebbe ritenuto inoperante la suddetta clausola .

4. Con il quarto motivo i ricorrenti, in via subordinata, denunciano la violazione degli artt. 2927 e 2929 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il giudice di prime cure aveva escluso l'operatività dell'art. 2, lett. c della polizza, perché dal tenore letterale dell'atto notarile emergeva che il notaio aveva eseguito le ispezioni tant'è che furono rilevate due iscrizioni ipotecarie.

Supponendo che la Corte d'Appello, escludendo la ricorrenza di omissioni quanto alle ispezioni ipotecarie, abbia fatto propria la motivazione sul punto del giudice di prime cure, i ricorrenti lamentano che la conclusione raggiunta sia errata perché il notaio non aveva provato di avere effettuato le ispezioni, non aveva indicato gli estremi di repertorio, né i pubblici registri esaminati.

Dal rogito si evince, infatti, che il venditore garantiva la libertà del bene da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, eccettuate due ipoteche. L'esistenza delle due ipoteche, l'unico fatto noto da cui è stato dedotto l'avvenuto adempimento dell'obbligo di procedere alle ispezioni, potendo risultare da una pluralità di fonti – dichiarazioni delle parti, atti di provenienza, atto di concessione dell'ipoteca, attestazioni dei garantiti, note di iscrizione ipotecaria – non avrebbe dovuto considerarsi idoneo a provare l'adempimento da parte del notaio dell'obbligo di effettuare le visure immobiliari.

4.1. Il motivo numero 3 e il motivo numero 4, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Non essendo in discussione il fatto che il danno alla acquirente sia derivato dall'accoglimento della domanda di rescissione del contratto né che la domanda giudiziale di rescissione fosse stata trascritta, la motivazione con cui il giudice *quo* ha escluso l'inoperatività della clausola n. 2, lett. c., della polizza non risulta comprensibile. La Corte si è limitata, infatti, ad affermare (cfr. § 3, p. 10 della sentenza) che nel caso di specie non ricorreva alcuna omissione delle ispezioni ipotecarie, pur essendo certo che il comportamento imputato al notaio fosse quello di non avere rilevato la trascrizione della domanda giudiziale di rescissione, non essendo stato dispensato dall'obbligo di verifica. Il che non è affatto sufficiente a rendere intellegibile la base giuridica della conclusione della Corte d'Appello né dell'*iter* logico da essa seguito.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1479 c.c., erroneamente estesi al notaio, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato alla evitta non solo il danno emergente, ma anche il lucro cessante, facendo erronea applicazione, nei confronti del notaio, della giurisprudenza di legittimità che pone a carico del venditore in colpa l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno, ponendosi l'evizione sullo stesso piano dell'inadempimento. Il notaio, invece, avrebbe dovuto essere considerato responsabile, in solido con il venditore, solo della componente del danno eziologicamente legata alla sua condotta negligente, cioè solo del danno emergente.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1176, 2236 e 1223 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il notaio avrebbe dovuto essere considerato responsabile per il danno che fosse risultato conseguenza immediata e diretta della sua condotta, cioè quello, secondo la giurisprudenza di legittimità, che corrisponde alle somme che il cliente ha sborsato in forza dell'atto pubblico rogato, sì da rimettere il cliente nella stessa situazione patrimoniale anteriore alla vendita, perciò dovevano considerarsi esclusi il lucro cessante e il danno morale.

6.1. Con il quinto ed il sesto motivo che riguardano, sia pure da prospettive diverse, la individuazione e quantificazione dei danni da porre a carico del notaio rogante, i ricorrenti hanno sottoposto all'attenzione di questa Corte una *quaestio iuris* di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata epperò nuova e come tale inammissibile, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito e di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 11/4/2016 n. 7048; Cass. 22/4/2016 n. 8206; Cass. 13/10/2016 n. 20678).

Là dove la questione fosse stata ammissibile, comunque, non avrebbe giovato ai ricorrenti, perché la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile al cd. interesse negativo, costituito giustappunto dalla restituzione

del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre agli accessori e alle spese giudiziali; salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione.

Il principio, per quanto specificamente affermato in rapporto alla responsabilità del venditore, va ritenuto utilizzabile anche al fine di determinare l'entità del risarcimento dovuto dal notaio, in quanto pure in tal caso l'inadempimento viene postulato come determinativo del medesimo danno da evizione totale. Tanto premesso, questa Corte ha precisato che naturalmente spetta al giudice del merito stabilire l'effettiva esistenza ed entità del danno da inadempimento, e in tema di liquidazione del danno risarcibile la misura del risarcimento non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene, dovendo avere per oggetto l'intero pregiudizio essendo il risarcimento diretto alla completa *restitutio in integrum* del patrimonio leso (Cass. 03/07/2019, n.17810).

7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della disciplina dell'intervento adesivo autonomo, artt. 105, 267 e 268 c.p.c., nonché la violazione delle norme disciplinanti la costituzione del convenuto, artt. 166 e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che, la domanda di appello incidentale di Alessandro Panzetta essendo stata formulata ben prima della precisazione delle conclusioni, costituendosi egli aveva accettato lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi e che, essendo il diritto da lui vantato rientrante nella struttura del rapporto giuridico già dedotto in causa, ricorrevano le ragioni del simultaneo processo. Inoltre, avendo Alessandro Panzetta assunto la qualità di parte primaria nel processo, era legittimato a proporre appello contro la decisione di primo grado, anche se tale decisione aveva negato l'ammissibilità del suo intervento.

La Corte territoriale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che Alessandro Panzetta era stato regolarmente citato in giudizio, il 25 giugno 2004, era stato dichiarato contumace, il 25 febbraio 2005, e non

era un interveniente autonomo, tant'è che quando, il 25 marzo 2009, aveva depositato comparsa di costituzione e risposta egli aveva dato atto di essere stato convenuto e di non essersi volontariamente costituito nei termini di legge, pur specificando che la sua costituzione rappresentava un atto di intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., perché la sua posizione era paragonabile a quella di Stefania Ziantoni, stante l'identità degli interessi ad agire ed a resistere alle avverse istanze e perché, nonostante la forma della *vocatio in ius* operata dalla Ziantoni, essa non conteneva alcuna domanda nei suoi confronti, di conseguenza non gli si poteva attribuire la veste sostanziale di convenuto

7.1. Il motivo è infondato.

Per quanto laconica, la motivazione della Corte d'Appello dimostra di aver aderito alla qualificazione con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che Alessandro Panzetta avesse spiegato nel processo un intervento volontario ed a tale posizione processuale aveva rapportato le preclusioni processuali in piena sintonia con quanto ritenuto da questa Corte regolatrice.

Le preclusioni processuali, infatti, debbono sempre essere correlate alla posizione di ciascuna parte processuale, e se questa - come nella specie - è intervenuta ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 1, nella causa promossa da altri, per far valere un suo diritto, diverso da quello dell'attore, se pure accomunato nel titolo, in tal modo introducendo una nuova domanda ed ampliando l'originario oggetto del giudizio - così realizzando un cumulo soggettivo successivo, dal lato attivo, per connessione oggettiva: art. 103 c.p.c. - ne segue che è alla posizione dell'interveniente che occorre fare riferimento - e non a quella dell'attore, o delle altre parti presenti nel processo - per verificare la eventuale formazione di preclusioni processuali formatesi nei suoi confronti.

Una regressione delle fasi processuali può trovare giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio diritto di difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153 c.p.c., comma 2, nel testo riformato dalla L. n. 69 del 2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. art. 103 c.p.c.,

PS

comma 1, art. 104 c.p.c., comma 1 e artt. 105 e 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. art. 103 c.p.c., comma 2, art. 104 c.p.c., comma 2 e artt. 107 e 274 c.p.c.).

Ne segue che la facoltà concessa al terzo di intervenire come parte in un processo già iniziato rende del tutto ragionevole la previsione legislativa che impone all'intervenuto di partecipare al giudizio "*rebus sic stantibus*", senza incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, ma potendo ampliare l'oggetto del giudizio, in quanto l'"attività di allegazione" dei fatti costitutivi della domanda inerisce alla stessa ragione d'essere dell'istituto dell'intervento: così, in motivazione, Cass. 05/10/2018, n.24529.

8. Con l'ottavo motivo, in via subordinata, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1483 e 1479 c.c., erroneamente estesi al notaio, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L'errore della Corte d'appello sarebbe quello di aver liquidato anche ad Alessandro Panzetta il risarcimento del danno da lucro cessante ponendolo a carico anche del notaio.

9. Con il nono ed ultimo motivo i ricorrenti deducono, in via subordinata, la violazione degli artt. 1176, 2236 e 1223 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

I ricorrenti estendono alla condanna risarcitoria a favore di Alessandro Panzetta le stesse prospettazioni critiche formulate con il motivo numero 6.

9.1. I motivi numero 8 e numero nove ripropongono le stesse questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte con i motivi numero cinque e numero sei, relativamente al credito risarcitorio di Stefania Ziantoni, e soggiacciono alla medesima sorte.

#### Ricorso incidentale di Eugenio Tarsia

10. Con il primo motivo Eugenio Tarsia assume la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 267, 268, 166 e 167 c.p.c.

Premesso che Alessandro Panzetta, regolarmente convenuto, si era costituito solo in occasione dell'udienza del 27 marzo 2009, mediante comparsa di

costituzione e risposta, con cui si definiva convenuto, spiegando domanda risarcitoria, non poteva essergli consentito costituirsi ed avanzare domande dopo la scadenza dei termini fissati per le parti. E anche a non considerare l'originaria domanda formulata in primo grado, l'appello incidentale non avrebbe dovuto essere ammesso, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'intervento adesivo del terzo è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite o da esso dipendente, limitandosi a sostenere la posizione di una delle parti già in giudizio per la tutela di un proprio interesse tendendo a provocare un giudicato destinato a produrre benefici anche nei suoi riguardi.

Nel caso di specie, invece, Alessandro Panzetta avrebbe potuto avanzare le sue pretese in un autonomo giudizio, non ricevendo alcun vantaggio né alcun pregiudizio dalla sentenza pronunciata nei confronti della propria ex moglie, e non avrebbe dovuto partecipare al giudizio formulando una domanda nuova, ma solo domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Né avrebbe potuto impugnare la sentenza sfavorevole autonomamente, conservando egli la posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata, salvo che per il capo relativo alla condanna alle spese di cui sia stato destinatario.

11. Con il secondo motivo Eugenio Tarsia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1483 e 1479 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente esteso al notaio la giurisprudenza relativa al venditore condannato per l'evizione.

12. Con il terzo motivo il notaio lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 e 1223 c.c. nonché la parziale violazione degli artt. 1294 e 2055 c.c.

Il capo della sentenza aggredito è ancora quello relativo alla liquidazione del danno da lucro cessante a favore di Alessandro Panzetta, perché risulterebbe in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte e con le norme indicate in epigrafe.

Il ricorso incidentale è rigettato, perché i motivi su cui si fonda riproducono parzialmente il ricorso principale, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle che non sono state ritenute meritevoli di accoglimento.

In conclusione, la Corte accoglie per quanto di ragione i motivi numero tre e numero quattro del ricorso principale, rigetta i rimanenti e rigetta altresì il ricorso incidentale.

Cassa con rinvio la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


Resta così logicamente assorbita la delibazione dell'istanza di liquidazione dei compensi relativi al procedimento di cui all'art. 373 c.p.c. formulata da Alessandro Panzetta.

### **PQM**

La Corte accoglie i motivi numero tre e numero quattro del ricorso principale, rigetta i restanti. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rimette la controversia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che si farà carico di liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso il 15 ottobre 2019 nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere relatore

  
Marilena Gorgoni